



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MONTI)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 8 MAGGIO 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	16
Testo dell'accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	19

ONOREVOLI SENATORI. -

a) Scopo, portata e motivi del provvedimento

L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi. Esso sostituisce il precedente Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 10 luglio 1980.

Il presente Accordo risulta necessario per ovviare alla mancanza di ogni riferimento legislativo in materia, creatasi per i ben noti rivolgimenti storico-politici.

Come noto, l'impegno italiano nei confronti della Repubblica di Serbia, già particolarmente dinamico, è in fase di espansione, anche in considerazione del primario partenariato commerciale. La Repubblica di Serbia considera altresì l'Italia punto di riferimento cruciale nel suo percorso di avvicinamento all'Unione europea; l'Italia è percepita come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei variegati richiami scientifico-tecnologici che contraddistinguono le relazioni tra i due Paesi. In tale contesto, la cooperazione scientifica e tecnologica ricopre un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di più una strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, anche alla luce di una imprescindibile partecipazione agli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali e regionali.

Lo scopo principale dell'Accordo è quindi di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in particolare in Serbia.

L'Accordo, al di là della operazione strettamente scientifico-tecnologico, riservando al dovuta attenzione alle innovazioni ed ai temi sensibili quali l'energia e la tutela dell'ambiente, prevede l'applicazione della tecnologia anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione dei beni culturali. L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento ad assicurare la protezione della proprietà intellettuale in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali, come previsto dall'Allegato che è parte integrante dell'Accordo.

b) Illustrazione dell'articolato

Il testo si compone di un preambolo e 12 articoli più un Allegato sulla tutela della proprietà intellettuale.

L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

(I) - Individuazione delle finalità dell'Accordo (articolo 1);

(II) - Campi di collaborazione nei seguenti settori (articolo 2):

- biomedicina e biotecnologia;
- agricoltura e tecnologie alimentari;
- energia e tutela dell'ambiente;
- matematica, fisica, chimica e biologia;
- nanotecnologie e nuovi materiali;
- informatica e telecomunicazioni;
- tecnologie applicate ai beni culturali ed alla loro tutela.

- Verranno favoriti collaborazioni, scambi ed intese sia individuali che fra istituzioni di universitarie e di ricerca (articoli 3, 4, 5);

(III) - Modalità di esecuzione della cooperazione scientifica e tecnologica;

- Viene incoraggiata la cooperazione multilaterale nell'ambito più ampio degli specifici programmi dell'Unione europea e degli altri organismi internazionali (articolo 6);

- Viene fatta specifica menzione alla protezione della proprietà intellettuale, con il rimando all'Allegato *ad hoc* (articolo 7);

- I programmi di cooperazioni saranno definiti dall'apposita Commissione mista (articolo 8);

(IV) - Clausole relative all'esecuzione dell'Accordo, alle sue eventuali modifiche, alla soluzione delle controversie, ed alla sua entrata in vigore, alla durata ed alla sua eventuale denuncia (articoli 9, 10, 11, 12).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Serbia comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

*Art. 4:**Lettera (a)*

Per attuare la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.

Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 10 soggiorni di ricerca di breve durata (10 giorni, euro 1.200 ciascuno) e 10 soggiorni di lunga durata (1 mese, euro 1.300 ciascuno), ospitando annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

- | | | |
|---|------|--------|
| - n. 10 docenti o ricercatori serbi per un periodo di 10 giorni. Spesa per soggiorni di breve durata (euro 120,00 al giorno x 10 giorni x 10 persone) (MAE) | Euro | 12.000 |
| - n. 10 docenti o ricercatori serbi per un periodo di 1 mese. Spesa per soggiorni di lunga durata (euro 1.300,00 x 1 mese x 10 persone) (MAE) | Euro | 13.000 |

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Serbia 20 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

- | | | |
|---|------|--------|
| - Spesa per 20 biglietti aerei Roma/Belgrado/Roma (euro 500 x 20 persone) (MAE) | Euro | 10.000 |
|---|------|--------|

Lettere (c, d, f, g)

Per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse nonché di specializzazione presso istituzioni di alta formazione, si prevedono iniziative complessivamente quantificabili in (MAE)

Euro	100.000
------	---------

Lettera (e)

Relativamente alla concessione di borse di studio a ricercatori serbi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 36 mensilità di borse di studio con i seguenti oneri annui:

- (euro 620,00 x 36) (MAE)	Euro	22.320
----------------------------	------	--------

A tale proposito occorre segnalare che l'erogazione del borsellino non avviene in un'unica soluzione ma tramite mensilità, il numero varia secondo la richiesta.

Lettere (b, c, d, f)

Per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi nonché i percorsi di formazione e specializzazione presso istituzioni di alta formazione si prevede il finanziamento di progetti di ricerca congiunti con la spesa complessiva di (MIUR)

Euro	50.000
------	--------

Totale onere (articolo 4)	Euro	207.320
---------------------------	------	---------

di cui euro 157.320 da iscriversi sul bilancio del MAE ed euro 50.000 sul bilancio del MIUR.

Art. 8

Per dare attuazione a questo Accordo e redigere i Programmi operativi di collaborazione scientifica, si prevede la costituzione di una Commissione mista per la scienza e la tecnologia, che si riunirà alternativamente in Italia ed in Serbia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari dell'area della dirigenza, di cui 2 del MAE e 1 del MIUR, per un periodo di 3 giorni, la spesa è così quantificata (solo per l'anno 2014):

Spese di viaggio per 3 biglietti aerei Roma-Belgrado-Roma (euro 500 x 3 persone)	Euro	1.500
--	------	-------

Spese di pernottamento (euro 100 x 3 giorni x 3 persone)	Euro	900
--	------	-----

Spese di vitto (euro 60 x 3 giorni x 3 persone)	Euro	540
---	------	-----

Totale onere (articolo 8) (solo per l'anno 2014)	Euro	2.940
--	------	-------

di cui euro 1.960 da iscriversi sul bilancio del MAE ed euro 980 da iscriversi sul bilancio del MIUR.

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2012 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 50.000 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 50.980 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 157.320 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 159.280 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

	2012		2013		2014	
Articolo 4	Euro	207.320	Euro	207.320	Euro	207.320
Articolo 8	»	-	»	-	»	2.940
Totale	Euro	207.320	Euro	207.320	Euro	210.260

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma «Sistema universitario e formazione post - universitaria» della missione «Istruzione universitaria» dello stato di previsione del MIUR ed il programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del MAE.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo*

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Lo scopo principale dell'Accordo è quindi di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Serbia. L'Accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 10 luglio 1980.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Serbia, l'Accordo di cooperazione scientifica del 1980.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. - Contesto normativo comunitario e internazionale

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multi laterali in materia.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Serbia, l'Accordo del 1980.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possono incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista (articolo 8 dell'Accordo), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'Accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

Ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo in oggetto, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una Commissione mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Tale Commissione elaborerà programmi esecutivi pluriennali, tratterà tutte le tematiche di collaborazione tra le Parti contraenti e regolerà eventuali divergenze sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1. - Il contesto e gli obiettivi

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

La materia è attualmente disciplinata dall'Accordo tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 10 luglio 1980 ed entrato in vigore il 13 febbraio 1981.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Il nuovo Accordo, firmato a Roma il 21 dicembre 2009, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi. Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi attuali in materia, alla luce dei ben noti rivolgimenti storico-politici che hanno interessato la regione dei Balcani.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

L'Accordo risponde alla necessità di sostituire un Accordo ormai obsoleto (risalente a luglio 1980) e di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra le Università e i centri di ricerca e consolidando le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella scienza e nella tecnologia nonché lo sviluppo degli scambi di tipo scientifico, tecnologico ed accademico tra i due Paesi.

Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Serbia, in quanto aggregati ai dati generali delle ex-Repubbliche jugoslave ai sensi dell'Accordo del 1980. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio culturale tra i due Paesi nel corso degli anni successivi.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti di raggiungimento.*

A beneficiare dell'Accordo saranno scienziati, ricercatori ed esperti, docenti, università e organismi di ricerca pubblici e privati, imprese, società e altre persone giuridiche e fisiche operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

SEZIONE 2. - Procedure di consultazione

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la promozione del sistema Paese e la Direzione generale per l'Unione europea) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per la parte serba, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per le scienze e lo sviluppo tecnologico.

Più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un Programma esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione Mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.

SEZIONE 3. - Valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»).

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo *leader* dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4. - Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti Accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici, da un lato nel settore della ricerca scientifica, tenendo presente l'alto livello della preparazione teorica degli scienziati serbi, dall'altro nell'applicazione delle innovazioni tecnologiche.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) *Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. A tal fine, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. - Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. - Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di un'apposita Commissione mista ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

L'Accordo in questione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato tacitamente per periodi successivi di eguale durata (articolo 11). Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009.

Art. 2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1 valutati in euro 35.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 37.940 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 4 pari a euro 172.320 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
tra il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e il
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, indicati in seguito come le "Parti":

CONSIDERATO che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle componenti più importanti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

CONSIDERATA la positiva esperienza avuta nei rapporti già instaurati tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi,

CONSIDERATO il reciproco interesse a promuovere la scienza e la tecnologia,

DESIDERANDO svolgere la cooperazione bilaterale in sintonia con gli attuali processi di integrazione nel campo della scienza e della tecnologia,

RICONOSCENDO l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani e serbi in tutti i settori della scienza e della tecnologia,

DESIDERANDO dare nuovo impulso alla cooperazione bilaterale;

TENUTO CONTO delle iniziative dell'Unione Europea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica suscettibili di ampliare l'ambito della collaborazione bilaterale nei campi di interesse;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo e dalle rispettive leggi nazionali di entrambi i Paesi.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- biomedicina e biotecnologia;
- agricoltura e tecnologie alimentari;
- energia e
- tutela dell'ambiente;
- matematica, fisica, chimica e biologia;
- nanotecnologie e nuovi materiali;
- informatica e telecomunicazione;
- tecnologie applicate ai beni culturali ed alla tutela dei medesimi.

Articolo 3

Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologici e scientifici volti a promuovere intese specifiche tra università, centri ed istituti di ricerca, imprese, società, altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche. Dette intese definiranno le tematiche, le procedure, le condizioni finanziarie ed altre questioni riguardanti la cooperazione.

Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, l'assistenza ed i servizi necessari a favore dei ricercatori e dei docenti dell'altra parte contraente, indispensabili per l'attuazione delle attività di collaborazione previste dal presente Accordo.

Articolo 4

In virtù del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potrà essere attuata nelle seguenti forme:

- a) scambio di ricercatori e docenti;
- b) scambio di documentazione ed informazioni scientifico-tecnologiche;
- c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
- d) partecipazione, in qualità di studenti e/o di insegnanti, ai corsi di formazione e di specializzazione presso Istituzioni di Alta Formazione tecnologico-scientifica concordate dalle due Parti;
- e) borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico-amministrativo, universitario e post-universitario;
- f) progetti di ricerca;
- g) ogni altra forma di cooperazione che verrà concordata in seguito dalle Parti, inclusa la possibilità di scambio di addetti scientifici nei rispettivi Paesi.

Articolo 5

Le Parti incoraggeranno ogni forma di collaborazione su iniziative di reciproco interesse nel campo della collaborazione fra università e istituzioni superiori di ricerca.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca comuni che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali favorendo una più attiva collaborazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.

Articolo 7

Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente accordo, sono contenute nell'Allegato I, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista, di seguito Commissione, per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminerà l'andamento della cooperazione, stabilirà i programmi di cooperazione pluriennali e monitorerà la loro attuazione.

La Commissione, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunirà alternativamente in Italia e in Serbia, in data da concordare per le vie diplomatiche.

Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo, per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione, qualora necessario, potrà istituire Gruppi di lavoro di carattere permanente e/o ad hoc per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potrà, inoltre, invitare esperti per ulteriori approfondimenti ed elaborazioni su problemi specifici.

Articolo 9

Le disposizioni del presente accordo non possono in alcun modo pregiudicare i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali, nonché nei confronti di Paesi terzi, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 10

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per vie diplomatiche.

Articolo 11

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata. Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto 12 mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente. Tale denuncia non pregiudicherà il completamento del Programma Esecutivo in corso.

3. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle Parti. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa dalle Parti senza pregiudicare lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.


Articolo 12

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo cesserà di avere vigore l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 10 luglio 1980.


In fede di che i Sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA il 29/12/2009, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Serba, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SERBIA



ALLEGATO I

Proprietà intellettuale

Ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo:

Le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.

Il trattamento della proprietà intellettuale risultante dalle attività di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sarà regolato dalle intese fra gli Enti di ricerca delle Parti Contraenti che dovranno garantire un'adeguata ed efficace protezione della proprietà intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprietà intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprietà, derivanti dalle attività condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambi le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.

Le parti convengono di notificare tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprietà intellettuale in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.

